

Verbale Sindacale

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 12:00 e segg., presso la sede societaria della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., sono presenti:

- la Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., in persona dell'Avv. Claudio Alongi, delegato dal Presidente e Legale Rappresentante Avv. Giuseppe Di Stefano, coadiuvato dall'Istruttore Direttivo Rag. Alessandro Arena;
- le OO.SS. Fisascat-Cisl: Sigg. Calabrò Domenica e Cirrincione Simone, Cobas-Codir: Sigg. D'Amico Michele e Adragna Valerio, Siad - Cisl: Sig. Badagliacca Giuseppe, Cisl-Fp: Sig. Piede Alfredo, Cgil-Fp: Sig.ra Salamone Maria, Ugl-Fna: Sig. Benigno Riccardo, Sadirs: Sigg. Pantano Fulvio e La Torre Pietro.

SOCIETA': distribuisce la bozza dell'ipotesi di accordo relativo ai permessi ed alle altre prerogative sindacali per il personale dipendente della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

CISL-FP: pone pregiudiziale al tavolo tenuto conto che nella ipotesi di accordo non sono previsti distacchi e aspettative sindacali secondo quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali, chiedendone contestualmente l'inserimento.

OO.SS.: d'accordo con quanto dichiarato dalla CISL-FP.

SADIRS: d'accordo con quanto dichiarato dalla CISL-FP ed, al contempo, chiede il ripristino del monte ore di permessi sindacali a 7.000 ore annue e ciò nella considerazione che la Servizi Ausiliari Sicilia ha, ad oggi, una forza lavoro di circa 1.800 dipendenti dislocati su tutto il territorio della Regione Siciliana, quindi per una migliore attività sindacale sarebbe opportuno ritornare alle citate 7.000 ore annue.

OO.SS.: sono d'accordo con quanto dichiarato dal Sadirs.

COBAS-CODIR: evidenzia che nel 2012, fase di startup della S.A.S., le OO.SS. non hanno richiesto alcun aumento del monte ore di permessi sindacali rispetto a quello consolidato (7.000,00 ore) presso Beni Culturali S.p.A. Gestioni & Servizi, mentre la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., con nota n. 2905U del 04.10.2017, ha unilateralmente ridotto il monte ore a 2.625 e ciò in applicazione dell'art. 38 della Legge Regionale 11.08.2017 n. 16 che ha fornito l'interpretazione autentica della disposizione normativa in materia di permessi e prerogative sindacali contenuta nell'art. 49, comma 22, della Legge Regionale 07.05.2015 n. 9. Sul punto corre l'obbligo evidenziare che le OO.SS. avevano richiesto nel corso del 2015, più volte, agli amministratori pro-tempore di essere convocate per la problematica relativa alla rappresentanza e rappresentatività, senza però aver mai ricevuto riscontro, in tal senso, quindi, si sottolinea che non è stata volontà delle Organizzazioni Sindacali non trovare un accordo che secondo la normativa di cui infra doveva essere sottoscritto entro il 31.12.2015.

OO.SS.: in merito alla anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, nel confermare, all'unanimità, quanto già sottoscritto nel Verbale di Accordo Sindacale del 23.11.2016, così come integrato con il Verbale di Accordo Sindacale del 07.05.2019, rappresentano che non vi è obbligo di rendicontazione delle spese per la anticipazione del T.F.R. ai dipendenti aventi diritto così come indicato nei citati verbali di accordo sindacale. In tal senso invitano la Società a provvedere alla erogazione dell'anticipazione del T.F.R. ai dipendenti societari interessati.

Letto, confermato e sottoscritto

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Cgil - Fp

Cisl - Fp









Fisascat - Cisl

Cobas - Codir

Sadirs

Ugl - Fna

Siad - Cisl

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
 Società Consortile per Azioni
 Prot. In Arrivo 13572
 N. del 29012020

**IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO AI PERMESSI ED ALLE ALTRE PREROGATIVE
SINDACALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA' SERVIZI
AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.**

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di dicembre alle ore 12:00 e segg. presso i locali della società in Palermo nella Piazza Castelnuovo n. 35 sono presenti:

- 1) La società Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Di Stefano.
- 2) I rappresentanti, a tal uopo delegati, delle OO.SS. rappresentative di cui all'allegato foglio di presenze.

PREMESSO

- Che con Delibera di Giunta n. 232 del 31 maggio 2007 il governo regionale ha stabilito che la società Beni Culturali S.p.A., oggi Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., avrebbe adottato per il proprio personale in organico il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R. 10/00 con le opportune modifiche e variazioni;
- Che, in ottemperanza alle richiamate direttive fornite dal governo regionale, in data 05.07.2007 è stato sottoscritto tra la società e le OO.SS. un accordo sindacale di approvazione delle tabelle di equiparazione e riclassificazione del personale in servizio;
- Che con verbale del 28.09.2006, in vigenza del C.C.N.L. terziario e commercio, la società Beni Culturali e le OO.SS. ha formalizzato l'accordo per la fruizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2006 confermando il monte anno pari a n. 7.000 ore, già in vigore dal 2001 giusta accordo sindacale del 17.05.2001;
- Che in data 19.05.2008 la società e le OO.SS. rappresentative - in seguito all'adozione a far data dall'01 luglio 2007 del C.C.R.L. 2002/2005 del comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 l.r. 10/00 - hanno sottoscritto un nuovo accordo per la disciplina dei permessi e delle altre prerogative sindacali per l'anno 2008 e segg. confermando l'ammontare annuo dei permessi in complessive n. 7.000 ore;
- Che in data 15.04.2011 le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo sindacale per la disciplina della rappresentatività confermando ulteriormente il contingente dei permessi in complessivi n. 7.000 ore annue;
- Che, successivamente, in ottemperanza alla disposizione normativa dell'art. 49 comma 22 L.R. n. 09/2015, come interpretata autenticamente dall'art. 38 della L.r. n. 16/2017, la società, a far data dal 31.12.2015, ha ridotto il contingente complessivo dei permessi del 50% ed a far data dall'01.01.2016 dell'ulteriore 25% per cui il monte ore dei permessi sindacali di cui al verbale sindacale del 19.05.2008, pari complessivamente a n. 7.000 ore, già a decorrere dal 01.01.2016, è stato ridotto a complessive n. 2.625 ore.

- Tutto ciò premesso e ritenuto le parti, quindi, in esito all'attività di contrattazione protrattasi fino a tutt'oggi presso la sede sociale, convengono quanto segue in articoli progressivi che formano unico contesto:

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente accordo disciplina la rappresentatività e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro per tutto il personale in servizio presso la società Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a..

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo continueranno ad applicarsi le disposizioni normative contenute nella legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

Nel testo del presente accordo il termine "società" indica la società Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., le espressioni "struttura/e regionale/i" indicano l'/le articolazione/i dei Dipartimenti regionali, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dove i dipendenti della società prestano servizio, e, infine, l'espressione "OO.SS. rappresentative" indica le OO.SS. che hanno la rappresentatività prevista per essere ammesse alla contrattazione e/o a godere dei diritti sindacali.

2 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

Sono ammesse alla contrattazione collettiva presso la società, le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo regionale di Lavoro del personale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000 nonché quelle che hanno sottoscritto gli accordi sindacali presso la S.A.S. s.c.p.a. o che comunque hanno partecipato alle attività di contrattazione collettiva promosse dalla società.

Le suddette OO.SS. nel prosieguo del presente accordo saranno chiamate semplicemente "OO.SS. rappresentative".

Ai fini della determinazione delle maggioranze necessarie per la sottoscrizione degli accordi si terrà conto della percentuale di rappresentatività di ciascuna OO.SS. determinata proporzionalmente al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale rilasciate dai lavoratori della società alla data del 31.12.2019.

In ogni caso, saranno considerate ai fini della determinazione delle maggioranze suddette soltanto le OO.SS. che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento sulla scorta dell'ultimo rilevamento.

La maggioranza necessaria per la valida approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo e di ogni altro accordo sindacale sarà costituita dal 51 % della rappresentatività complessiva delle OO.SS..

Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la soluzione di eventuali controversie, è istituito presso la società un comitato paritetico al quale partecipano le Organizzazioni Sindacali rappresentative.

La rilevazione e certificazione della rappresentatività per l'ammissione alla contrattazione collettiva integrativa e per il riconoscimento dei permessi e prerogative sindacali, sarà effettuata dalla società con periodicità triennale e riguarderà il dato associativo al 31 dicembre dell'anno precedente quello afferente la contrattazione.

Ne consegue, pertanto, che la successiva rilevazione e certificazione della rappresentatività per l'attività contrattuale ed i permessi sindacali dell'anno 2023 dovrà essere operata dalla società sulla scorta del dato associativo al 31.12.2022.

Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata per almeno un trimestre consecutivo successivo, la stessa non deve essere considerata valida ai fini del calcolo della rappresentatività. Tale modalità evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate prima della maturazione del trimestre, considerato periodo minimo per la validità e serietà della delega.

Art. 3 – Diritto di assemblea

I dipendenti della società hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali idonei nella disponibilità della società o degli Enti soci committenti ove il personale è assegnato, nel limite massimo di 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Le assemblee devono riguardare problematiche della generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. rappresentative, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale o lavorativo, e comunicate previamente alla società.

La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate alla società con preavviso scritto di almeno tre giorni.

Nella ipotesi in cui, per esigenze organizzative e/o produttive della società, debitamente motivate, l'assemblea non potesse tenersi nel giorno indicato, la società dovrà darne espressa comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali promotrici almeno due giorni prima.

La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea è effettuata, secondo il caso ed in relazione alla sede di svolgimento dell'assemblea, dal servizio risorse umane della società o dal responsabile della struttura regionale.

In tale ultima ipotesi il responsabile della struttura regionale dovrà provvedere a rimettere apposita comunicazione alla società entro giorni due dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea dovesse riguardare il personale la cui prestazione lavorativa è articolata in turni, l'assemblea dovrà svolgersi all'inizio od alla fine di ciascun turno.

Durante lo svolgimento delle assemblee dovrà essere in ogni caso garantita la continuità delle prestazioni indispensabili negli uffici che forniscono servizi essenziali.

I dipendenti che prestano servizio presso un ufficio o struttura che fornisce servizi essenziali o che abbia diretto contatto con l'utenza, sono tenuti a comunicare al dirigente responsabile ed al

proprio datore di lavoro l'intenzione di partecipare all'assemblea con preavviso di almeno un giorno lavorativo onde consentire alla struttura e/o alla società di adottare tempestivamente le opportune iniziative per garantire l'informazione agli utenti ed in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

Art 4 – Diritto di affissione

I dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto di affiggere in appositi spazi che la società individuerà all'interno della sede, in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti problematiche sindacali e di lavoro dei dipendenti, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi informativi.

Art. 5 – Contingente dei permessi sindacali

Il contingente complessivo annuo di permessi sindacali spettanti alle OO.SS. rappresentative per il triennio 2020/2022 è fissato in complessive n. 2625 ore da distribuire, proporzionalmente, tra le predette OO.SS. rappresentative in relazione al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale rilevate al 31.12.2019.

Il suddetto monte ore annuo ricomprende ed esaurisce tutte le tipologie di permessi sindacali retribuiti previsti dalla normativa vigente in materia, dalla L. 300/70, nonché da eventuali disposizioni contrattuali inserite nel contratto collettivo regionale di lavoro vigente.

Art. 6 - Modalità di ripartizione dei permessi

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva presso la società, che hanno una rappresentatività non inferiore al 5% del dato associativo accertato dalla società sulla scorta delle deleghe rilasciate dai lavoratori per la riscossione del contributo sindacale, rilevate alla data del 31.12.2019.

Il contingente di permessi retribuiti definito ai sensi dell'art. 4, punto 1, di spettanza delle OO.SS. rappresentative, è ripartito, in proporzione al grado di rappresentatività accertato con le modalità indicate nell'articolo 2.

Le OO.SS. rappresentative sono le esclusive intestatarie dei permessi sindacali previsti dall'odierno accordo.

Art. 7 – Costituzione Rappresentanze Sindacali Aziendali

Nell'ambito di ogni unità produttiva, come individuata nel secondo comma, i lavoratori della Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. potranno costituire rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito delle associazioni sindacali rappresentative.

Per unità produttiva devono esclusivamente intendersi; la sede societaria, i Dipartimenti regionali, le Soprintendenze, i Poli Regionali per i siti culturali, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

La formazione di R.S.A. in ogni struttura regionale di cui al predente comma è subordinata all'adesione di almeno otto aderenti alla medesima OO.SS. rappresentativa.

Ogni R.S.A. potrà nominare uno o due dirigenti che potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al presente accordo sindacale.

La nomina dei dirigenti delle R.S.A. dovrà avvenire secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi statuti e la loro efficacia ai fini della utilizzabilità delle prerogative sindacali decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione effettuata alla Società.

Art. 8 - Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali

I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 7, per l'espletamento del loro mandato, sono:

- i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali delle OO.SS. rappresentative di cui all'articolo 7 del presente accordo ;
- i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in aspettativa.

I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.

Le OO.SS. rappresentative indicano per iscritto all'inizio di ogni anno, ed in occasione di eventuali elezioni e rinnovi degli organismi statutari intervenuti nel corso dell'anno, alla Società i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali variazioni che avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo.

Le prerogative sindacali potranno essere concesse esclusivamente ai dirigenti sindacali legittimamente eletti nei suddetti organismi statutari.

Per i dirigenti sindacali di cui al primo comma, le prerogative sindacali avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina o elezione.

I permessi sindacali spettanti alle OO.SS. in funzione della relativa rappresentatività possono essere cumulati sino al 40% del tetto massimo spettante.

Ciascuna organizzazione sindacale non può superare il contingente di permessi assegnato.

In applicazione del presente articolo, le organizzazioni sindacali comunicano preventivamente alla società i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo a partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali.

A tal fine ciascuna organizzazione sindacale comunica alla società la composizione aggiornata degli organi statutari, completa delle generalità dei dirigenti sindacali anche attraverso supporto informatico.

La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso, e va comunque comunicata dalla organizzazione sindacale richiedente alla società e alla struttura regionale ove il dirigente sindacale presta servizio.

L'Ufficio Controllo di Gestione, Monitoraggio e Relazioni Sindacali della società dovrà effettuare il monitoraggio ed il riscontro delle giornate di permesso fruito da ciascuna OO.SS..

Le riunioni con le quali la società assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie espressamente previste dai contratti collettivi vigenti dovranno svolgersi al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Art. 9 – Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di delegare la società al versamento mensile di una quota dello stipendio, previamente indicata dallo stesso delegante, in favore di una organizzazione sindacale per il pagamento del contributo sindacale previsto dai competenti organi statutari.

La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa alla società a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale creditrice.

La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

Il dipendente può revocare, con apposito atto scritto, la delega rilasciata ai sensi del comma 1, in qualsiasi momento, dandone espressa comunicazione alla società e all'organizzazione sindacale interessata.

La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione alla delegata.

Le trattenute operate dalla società, nella qualità di delegata, sulle retribuzioni dei dipendenti in ottemperanza alle delegazioni di pagamento ricevute, sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali creditrici secondo modalità concordate tra le parti.

Art. 10 – Determinazione della rappresentatività sindacale e ammissione alla contrattazione

Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa, possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per i rinnovi contrattuali e della fruizione delle prerogative sindacali.

In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante.

Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.

Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo.

Art. 11 Durata

Il presente accordo ha validità triennale.

La disdetta può essere richiesta dalla società o da almeno quattro organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del triennio.

In caso di mancata disdetta il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

Art. 12 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto o pattuito dalle parti con il presente accordo si applicano le disposizioni normative contenute nella Legge 30 maggio 1970 n. 300 e residualmente le norme contenute nel Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale e dirigenziale della regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R. 10/2000.